

OGGETTO: RICHIESTA DI REFERENDUM REGIONALE ABROGATIVO PARZIALE DELLA LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 12 DICEMBRE 2003 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N. 18 DELL'8 AGOSTO 2006.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione del Direttore del Settore Servizi Istituzionali e Comunicazione, che fa parte integrante del presente provvedimento e condividendone le conclusioni;

Ritenuto di dover aderire alla richiesta di un referendum abrogativo parziale di singoli articoli o interi commi della Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 come modificata dalla Legge Regionale n. 18 dell' 8 agosto 2006;

Vista la Legge Regionale 28 aprile 1983, n. 34 che detta nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia e richiamati in particolare gli artt. 1 e 2;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da foglio pareri allegato;

Richiamato l'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

DELIBERA

- 1. *Di promuovere, ai sensi dell'art. 63 del titolo VIII dello Statuto Regionale della Lombardia vigente, il referendum abrogativo parziale della Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 come modificata dalla Legge Regionale n. 18 dell' 8 agosto 2006, nelle parti relative alla gestione del servizio idrico, così come indicato nel successivo punto 2);***
- 2. Di richiedere il referendum abrogativo parziale di singoli articoli o interi commi della Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 come modificata dalla Legge Regionale n. 18 dell' 8 agosto 2006, così come indicato nel "QUESITO REFERENDARIO" e nella "RELAZIONE", di seguito riportati:**

QUESITO REFERENDARIO

ai sensi dell'art.2, commi 3, 4, 5 e 6, della Legge Regionale n. 34 del 28 aprile 1983

(*"Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni"*).

Visto l'art.63 dello Statuto della Regione Lombardia, volete che siano abrogate le norme di legge della Regione Lombardia che:

- 1) consentono la partecipazione di privati al capitale delle società proprietarie delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi e che costituiscono, per definizione della stessa legge, dotazione di interesse pubblico;
- 2) obbligano a separare la gestione delle reti e degli impianti dall'erogazione del servizio idrico, prevedendo obbligatoriamente l'affidamento dell'erogazione tramite gara ad evidenza pubblica;
- 3) precludono agli enti locali, anche in forma associata, la scelta della forma di affidamento dell'erogazione del servizio idrico; scelta che, invece, la normativa nazionale consente secondo le tre opzioni: interamente pubblica, mista pubblico-privata, interamente privata.

Volete, quindi, che siano abrogate le seguenti norme:

a) il comma 1 bis dell'articolo 2 della Legge Regionale Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003 (avente ad oggetto *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"*), aggiunto dall'art.1, comma 1 lett. c), della Legge Regionale Lombardia n. 18 dell'8 agosto 2006 (avente ad oggetto *"Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n.26"*), e che recita:

"1bis. Possono partecipare alle società di capitali di cui al comma 1 anche soggetti diversi dagli enti locali che alla data del 31 dicembre 2005 risultavano proprietari di reti e impianti strumentali all'erogazione del servizio. La sottoscrizione da parte di tali soggetti della partecipazione al capitale sociale nelle predette società può essere effettuata esclusivamente mediante conferimento in natura di reti, di impianti e dei relativi rami d'azienda. Lo statuto sociale deve prevedere disposizioni tali per cui in nessun caso ai predetti soggetti sia consentito acquistare diritti di voto nell'assemblea generale in misura percentualmente superiore a quelli loro spettanti in forza delle partecipazioni inizialmente sottoscritte ai sensi del presente comma."

b) il comma 2 dell'articolo 2 della Legge Regionale Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003 (avente ad oggetto *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"*), come sostituito dall'art.1, comma 1 lett. d), della Legge Regionale Lombardia n. 18 dell'8 agosto 2006 (avente ad oggetto *"Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n.26"*), e che recita:

“2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l’attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall’erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall’attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari delle stesse.”

c) il comma 6 dell’articolo 2 della Legge Regionale Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003 (avente ad oggetto *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”*), che recita:

“6. L’erogazione dei servizi è affidata a società di capitali scelte mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza; nel caso in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica, gli enti locali possono affidare l’attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all’intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà.”

d) il comma 1, per intero, il comma 4, per la prima parte, e il comma 5, per intero, dell’articolo 49 della Legge Regionale Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003 (avente ad oggetto *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”*), come sostituito dall’art.4, comma 1 lett p), della Legge Regionale Lombardia n. 18 dell’8 agosto 2006 (avente ad oggetto *“Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n.26”*), e che rispettivamente recitano:

“1. L’Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando obbligatoriamente l’attività di gestione delle reti dall’attività di erogazione dei servizi. Tale obbligo di separazione non si applica all’Autorità dell’ambito della città di Milano, che organizza il servizio secondo le modalità gestionali indicate dall’articolo 2.”

“4. L’affidamento dell’erogazione, così come definita dall’articolo 2, comma 5, avviene con le modalità di cui alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 113 del d.lgs 267/2000.”

“5. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, con regolamento regionale sono specificati i segmenti di attività inclusi nella gestione di reti e impianti, nonché quelli facenti parte dell’erogazione del servizio.”

La delibera è stata approvata a maggioranza con i voti favorevoli dei gruppi: ULIVO, PRC, VERDI, ITAL. DEI VALORI, COM. ITALIANI, SIN. DEMOCR. Coa i voti contrari dei gruppi: FI, AN, CON PASINI X SESTO. Assenti: LN.

RELAZIONE

ai sensi dell'art.2, comma 8, della Legge Regionale n. 34 del 28 aprile 1983
(*"Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia -
Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni"*).

Con il quesito referendario che precede si propone l'abrogazione delle disposizioni che, da un lato, consentono la partecipazione privata nelle società patrimoniali proprietarie di reti idriche, impianti e infrastrutture destinate al servizio idrico e, dall'altro, non consentono la gestione interamente pubblica del servizio idrico integrato.

Con il quesito referendario si intende, quindi, rimuovere l'anomalia della legge lombarda che, in contrasto con il chiaro principio della normativa nazionale, consente la partecipazione privata nelle società titolari della proprietà di reti e infrastrutture.

Il quesito è, poi, diretto ad abrogare l'altra anomalia della legge regionale sui servizi pubblici locali, che separa, in modo del tutto artificioso e assolutamente inutile, la "gestione" dalla "erogazione" del servizio, imponendo la gara ad evidenza pubblica (e, quindi, la privatizzazione) per l'affidamento dell'erogazione. Anche qui il quesito referendario è diretto a rimuovere una pesante e ingiustificata esclusione: la possibilità per gli enti locali di gestire in modo pubblicistico (direttamente o tramite enti o società strumentali) il servizio idrico integrato. E anche qui si tratta di eliminare un'anomalia tutta lombarda, dal momento che solo la Regione Lombardia, con la legge soggetta a referendum, ha precluso agli enti locali la facoltà di scegliere fra i tre diversi tipi di gestione (interamente pubblica, mista o interamente privata) attualmente prevista dalla normativa nazionale.

Ai fini dell'ammissibilità del referendum l'eventuale approvazione del quesito proposto non comporterà alcun vuoto normativo, sia per la presenza delle disposizioni regionali generali in tema di servizi locali contenute nella stessa L. n.26 e successive modificazioni, sia per l'esistenza di ampia normativa di settore, comunitaria e statale, immediatamente applicabile, fra cui, a puro titolo indicativo, si richiamano la L. n.36/1994 (c.d. Legge Galli istitutiva del servizio idrico integrato) e il Testo Unico sugli enti locali (artt.113 e seguenti, come modificati e/o sostituiti dalle disposizioni successive).

- 3. Di trasmettere copia della presente delibera all'Ufficio di Presidenza del Consiglio della Regione Lombardia ed inoltre al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Lombardia, al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale, alla Segreteria dell'A.T.O., al "Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull'Acqua";**
- 4. Di divulgare, nella maniera più ampia, alla cittadinanza locale i contenuti e le ragioni della presente delibera.**

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

RELAZIONE

La Regione Lombardia, con Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ha disciplinato i servizi locali di interesse economico generale, dettando norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.

Con successiva Legge regionale 8 agosto 2006, n. 18, sono state apportate modifiche alla L.R. 26/2003 citata e alla disciplina sul conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale.

Tali disposizioni innovative, prevedono, in particolare:

- la possibilità di partecipazione alle società di capitali proprietarie delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio di servizi che costituiscono, per definizione della legge stessa, dotazione di interesse pubblico, anche di soggetti diversi dagli enti locali che alla data del 31 dicembre 2005 risultavano proprietari di reti e impianti strumentali all'erogazione del servizio.

- nell'ambito dell'organizzazione del servizio idrico integrato, la separazione obbligatoria dell'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi e l'affidamento di quest'ultima attività mediante l'espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica;

Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 6 ottobre 2006, ha impugnato avanti la Corte Costituzionale, alcune parti della legge regionale sopracitata: in particolare le disposizioni che nell'ambito del servizio idrico integrato, prevedono la separazione dell'attività di gestione delle reti da quella di erogazione dei servizi, con l'obbligo di affidare quest'ultima mediante procedure di gara ad evidenza pubblica. Tali norme, come si rileva dai motivi d'impugnativa, risulterebbero in contrasto con quanto previsto dagli artt. 141, c. 2, 147, 148 e 150 del D. Lgs. N. 152/2006, che affermano che il servizio idrico integrato deve essere gestito nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, sulla base del principio dell'unicità della gestione e secondo i criteri previsti dall'art.113 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quello che stabilisce tre diverse

opzioni per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica. Tali disposizioni statali hanno carattere generale e, per uniformità di trattamento, vanno applicate su tutto il territorio nazionale, costituendo la disciplina generale di modalità di gestione e di affidamento dei servizi pubblici locali, cui le Regioni sono tenute ad adeguarsi.

Con delibera di G. C. n. 114 del 17/04/2007 Questa Amministrazione ha approvato un protocollo d'intesa tra i sette Comuni del Nord Milano a difesa dell'acqua come bene comune e l'adesione alla campagna nazionale di raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizione per la ripubblicizzazione del servizio idrico".

Il Comune di Cologno Monzese, costituente uno dei suddetti sette Comuni del Nord Milano, ha già deliberato la richiesta di referendum regionale abrogativo parziale della Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 come modificata dalla Legge Regionale n. 18 dell'8 agosto 2006, come indicato nel "Quesito Referendario" e nella "Relazione" sottoriportati, ed altri Comuni hanno proceduto in tal senso.

QUESITO REFERENDARIO

ai sensi dell'art.2, commi 3, 4, 5 e 6, della Legge Regionale n. 34 del 28 aprile 1983

("Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni").

Visto l'art.63 dello Statuto della Regione Lombardia, volete che siano abrogate le norme di legge della Regione Lombardia che:

- 1) consentono la partecipazione di privati al capitale delle società proprietarie delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi e che costituiscono, per definizione della stessa legge, dotazione di interesse pubblico;**
- 2) obbligano a separare la gestione delle reti e degli impianti dall'erogazione del servizio idrico, prevedendo obbligatoriamente l'affidamento dell'erogazione tramite gara ad evidenza pubblica;**
- 3) precludono agli enti locali, anche in forma associata, la scelta della forma di affidamento dell'erogazione del servizio idrico; scelta che, invece, la normativa nazionale consente secondo le tre opzioni: interamente pubblica, mista pubblico-privata, interamente privata.**

Volete, quindi, che siano abrogate le seguenti norme:

a) il comma 1 bis dell'articolo 2 della Legge Regionale Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003 (avente ad oggetto "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*"), aggiunto dall'art.1, comma 1 lett. c), della Legge Regionale Lombardia n. 18 dell'8 agosto 2006 (avente ad oggetto "*Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n.26*"), e che recita:

"1bis. Possono partecipare alle società di capitali di cui al comma 1 anche soggetti diversi dagli enti locali che alla data del 31 dicembre 2005 risultavano proprietari di reti e impianti strumentali all'erogazione del servizio. La sottoscrizione da parte di tali soggetti della partecipazione al

capitale sociale nelle predette società può essere effettuata esclusivamente mediante conferimento in natura di reti, di impianti e dei relativi rami d'azienda. Lo statuto sociale deve prevedere disposizioni tali per cui in nessun caso ai predetti soggetti sia consentito acquistare diritti di voto nell'assemblea generale in misura percentualmente superiore a quelli loro spettanti in forza delle partecipazioni inizialmente sottoscritte ai sensi del presente comma."

b) il comma 2 dell'articolo 2 della Legge Regionale Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003 (avente ad oggetto "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*"), come sostituito dall'art.1, comma 1 lett. d), della Legge Regionale Lombardia n. 18 dell'8 agosto 2006 (avente ad oggetto "*Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n.26*"), e che recita:

"2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall'erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari delle stesse."

c) il comma 6 dell'articolo 2 della Legge Regionale Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003 (avente ad oggetto "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*"), che recita:

"6. L'erogazione dei servizi è affidata a società di capitali scelte mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza; nel caso in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica, gli enti locali possono affidare l'attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà."

d) il comma 1, per intero, il comma 4, per la prima parte, e il comma 5, per intero, dell'articolo 49 della Legge Regionale Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003 (avente ad oggetto "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*"), come sostituito dall'art.4, comma 1 lett p), della Legge Regionale Lombardia n. 18 dell'8 agosto 2006 (avente ad oggetto "*Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n.26*"), e che rispettivamente recitano:

"1. L'Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando obbligatoriamente l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi. Tale obbligo di separazione non si applica all'Autorità dell'ambito della città di Milano, che organizza il servizio secondo le modalità gestionali indicate dall'articolo 2."

“4. L’affidamento dell’erogazione, così come definita dall’articolo 2, comma 5, avviene con le modalità di cui alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 113 del d.lgs 267/2000.”

“5. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, con regolamento regionale sono specificati i segmenti di attività inclusi nella gestione di reti e impianti, nonché quelli facenti parte dell’erogazione del servizio.”

RELAZIONE

ai sensi dell'art.2, comma 8, della Legge Regionale n. 34 del 28 aprile 1983
 (“Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia -
 Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni”).

Con il quesito referendario che precede si propone l’abrogazione delle disposizioni che, da un lato, consentono la partecipazione privata nelle società patrimoniali proprietarie di reti idriche, impianti e infrastrutture destinate al servizio idrico e, dall’altro, non consentono la gestione interamente pubblica del servizio idrico integrato.

Con il quesito referendario si intende, quindi, rimuovere l’anomalia della legge lombarda che, in contrasto con il chiaro principio della normativa nazionale, consente la partecipazione privata nelle società titolari della proprietà di reti e infrastrutture.

Il quesito è, poi, diretto ad abrogare l’altra anomalia della legge regionale sui servizi pubblici locali, che separa, in modo del tutto artificioso e assolutamente inutile, la “gestione” dalla “erogazione” del servizio, imponendo la gara ad evidenza pubblica (e, quindi, la privatizzazione) per l’affidamento dell’erogazione. Anche qui il quesito referendario è diretto a rimuovere una pesante e ingiustificata esclusione: la possibilità per gli enti locali di gestire in modo pubblicistico (direttamente o tramite enti o società strumentali) il servizio idrico integrato. E anche qui si tratta di eliminare un’anomalia tutta lombarda, dal momento che solo la Regione Lombardia, con la legge soggetta a referendum, ha precluso agli enti locali la facoltà di scegliere fra i tre diversi tipi di gestione (interamente pubblica, mista o interamente privata) attualmente prevista dalla normativa nazionale.

Ai fini dell’ammissibilità del referendum l’eventuale approvazione del quesito proposto non comporterà alcun vuoto normativo, sia per la presenza delle disposizioni regionali generali in tema di servizi locali contenute nella stessa L. n.26 e successive modificazioni, sia per l’esistenza di ampia normativa di settore, comunitaria e statale, immediatamente applicabile, fra cui, a puro titolo indicativo, si richiamano la L. n.36/1994 (c.d. Legge Galli istitutiva del servizio idrico integrato) e il Testo Unico sugli enti locali (artt.113 e seguenti, come modificati e/o sostituiti dalle disposizioni successive).

Vista la Legge Regionale del 28 aprile 1983, n. 34, che detta disposizioni in materia di norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia e richiamati in particolare gli artt. 1 e 2

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica delle presente proposta.

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
SERVIZI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONI
(Dott. Massimo Piamonte)**